

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 12 dicembre 2016

Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio. (Decreto n. 987). (17A00837)

(GU n.30 del 6-2-2017)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d);

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale e' stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che:

(comma 2, sostituito dall'art. 17, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) «Con apposite deliberazioni le universita' attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell'accREDITAMENTO di uno o piu' corsi, le universita' assicurano la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalita' di esercizio della facolta' di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati»;

(comma 3) «l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 e' subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale»;

Visto l'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale «le universita' adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»;

Visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;

Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel

maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualita' dei programmi congiunti, approvato dai ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 2014, n. 893, relativo al costo standard unitario di formazione per studente in corso;

Visti i decreti ministeriali ed interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

Tenuto conto dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

Visto l'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresì, previsto le modalita' con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439 «Accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2016, n. 635, concernente le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

Ritenuto di dovere adottare a seguito del decreto ministeriale n. 635/2016 un nuovo decreto ministeriale relativo alla «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica» i cui contenuti sostituiscono quelli dei decreti ministeriali del 30 gennaio 2013, n. 47, e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto dei criteri e degli indicatori proposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 19/2012 e del decreto ministeriale n. 635/2016, con il parere in data 25 ottobre 2016, n. 13736, e la nota del presidente prot. 3536 del 28 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018, ai fini del potenziamento dell'autovalutazione, dell'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle universita', con riferimento alle universita' statali

e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche.

2. Definizioni:

a) accreditamento iniziale: si intende l'autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilita' economico-finanziaria di cui agli allegati A, B e D;

b) accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accREDITamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualita', di efficienza e di efficacia delle attivita' svolte in relazione agli indicatori di assicurazione della qualita' di cui all'allegato C;

c) valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l'efficienza, la sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e i risultati conseguiti dalle singole universita' nell'ambito della didattica, della ricerca e della loro internazionalizzazione, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E;

d) sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'universita' collocate nel medesimo comune. La sede decentrata e' quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un comune diverso rispetto al comune in cui e' situata la sede legale dell'universita';

e) corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell'accREDITamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR, fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l'ateneo e' tenuto alla soppressione del corso senza la necessita' di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.

Art. 2

AccREDITamento iniziale delle sedi

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 6, comma 1, e 8 e dall'allegato 3, punto 2, del decreto ministeriale n. 635/2016, per il periodo di vigenza della programmazione triennale del sistema universitario 2016-2018 non si da' luogo all'accREDITamento di nuove sedi universitarie se non:

a) a seguito di processi di fusione tra atenei gia' accREDITati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 240/2010;

b) in correlazione all'istituzione di una nuova sede decentrata da parte di atenei gia' accREDITati. La relativa proposta da parte dell'ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accREDITare nella nuova sede. L'accREDITamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l'accREDITamento dei relativi corsi di cui all'allegato A nonche' il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall'allegato B. Il mancato accREDITamento iniziale di uno o piu' dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accREDITamento della stessa.

Art. 3

AccREDITamento periodico delle sedi

1. L'accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale di cui all'allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della qualita' (QA) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di esperti della valutazione (CEV) tenuto altresì conto di quanto di seguito indicato:

a) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di valutazione interna (di seguito NUV) e delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualita' dell'attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualita' di ateneo;

b) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede uniche annuali relative ai Corsi di studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi rapporti di riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede uniche annuali della Ricerca dei dipartimenti (di seguito SUA-RD);

c) indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all'art. 6 del presente decreto.

2. La durata dell'accreditamento periodico della sede di cui al comma 1 può essere ridotta in relazione alle criticità emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 5.

3. L'accreditamento periodico proposto dall'ANVUR è così graduato:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. L'accreditamento periodico della sede comporta l'accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.

Art. 4

Accreditamento iniziale dei corsi di studio

1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 del decreto ministeriale n. 635/2016 previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di:

parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico;

verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui agli allegati A e C (requisito R3).

2. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del decreto ministeriale di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. È altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.

3. L'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'allegato A, punto b). I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle università e validati dai NUV. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.

4. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 3, validata dal NUV, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia

determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosita' massime di studenti, l'accreditamento del corso e la possibilita' di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. Non si puo' in tal caso dare luogo all'accreditamento e all'istituzione di nuovi corsi, se non a seguito di disattivazione e soppressione almeno di un pari numero di corsi.

5. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell'ordinamento che possano incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero puo' trasmettere il corso all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 5

Accreditamento periodico dei corsi di studio

1. I corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale sono sottoposti con periodicit  triennale a valutazione da parte dell'ANVUR, ai fini del loro accreditamento periodico. L'accreditamento periodico dei corsi puo' essere anticipato in caso di criticita' riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.

2. L'accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli del requisito R3 di cui all'allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'art. 6. La verifica di tali requisiti viene effettuata mediante una valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, sulla base anche dell'attivit  di valutazione dei NUV.

3. In caso di esito positivo della valutazione a distanza da parte dell'ANVUR, la durata dell'accreditamento periodico dei corsi e' automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accreditamento periodico della sede. In caso di criticita' riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'ANVUR dispone una valutazione approfondita del corso:

in caso di esito positivo, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento della sede;

in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.

4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi dimostri rilevanti criticita' per una parte rilevante dei corsi di studio, il Ministero, sentita l'ANVUR, puo' altresì richiedere l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.

Art. 6

Valutazione periodica

1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilit  economico-finanziaria delle attivita' e i risultati conseguiti nell'ambito delle attivita' di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 635/2016.

2. I risultati della valutazione periodica degli atenei da parte dell'ANVUR, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, sono:

a) utilizzati ai fini dell'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto;

b) considerati ai fini della predisposizione del rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 19/2012.

Art. 7

Nucleo di valutazione

1. Per le finalita' di cui al presente decreto, i NUV:

a) esprimono un parere vincolante all'ateneo sul possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012);

b) verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. art. 9, commi 2, 3 e 7, decreto legislativo n. 19/2012);

c) forniscono supporto agli organi di governo dell'ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. art. 12, comma 1), nonche' all'ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012);

d) riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sugli esiti delle attivita' di cui ai precedenti punti b) e c) (rif. art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 19/2012).

Art. 8

Flessibilita' dell'offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 e' data la possibilita' di accREDITARE nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attivita' di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:

a) il numero massimo di corsi di studio accREDITABILI complessivamente nel biennio per ciascun ateneo non puo' essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei corsi gia' accREDITATI nell'anno accademico 2016/2017;

b) sono esclusi:

i. lauree: L-17 - Scienze dell'architettura, L/DS - Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;

ii. lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 - Medicina e chirurgia, LM-42 - Medicina veterinaria, LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis - Scienze della formazione primaria, LMR/02 - Restauro, LM/DS - Difesa e sicurezza, LM/13 - Farmacia e farmacia industriale;

iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei decreti ministeriali 16 marzo 2007 e la LMG/01 - Giurisprudenza;

c) gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:

i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dalle tabelle

della classe;

ii. ai settori scientifico-disciplinari presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.

2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun ateneo può proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti;

b) i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di cinquanta studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;

c) al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del corso stesso dall'anno accademico 2021/2022 nonché al fine dell'accreditamento iniziale di altri corsi con le medesime caratteristiche nella stessa classe.

Art. 9

Banche dati di riferimento

1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati ministeriali, contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).

2. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti con apposito decreto direttoriale.

Art. 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale n. 47/2013 e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le deroghe sui requisiti di docenza fino all'anno accademico 2017/2018 di cui ai decreti ministeriali n. 194 del 27 marzo 2015 per tutte le università statali e non statali, e n. 168 del 18 marzo 2016 per le sole università non statali. Dall'anno accademico 2018/2019 è altresì soppresso l'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 2014.

2. Per le sedi e i corsi di studio già sottoposti a valutazione da parte di ANVUR ai fini dell'accreditamento periodico alla data del presente decreto, ancorché non ancora pubblicata dalla stessa, secondo i criteri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale n. 47/2013, si provvede all'adozione del decreto del Ministro conformemente agli esiti di tale valutazione. L'ANVUR provvede in

ogni caso a graduare i giudizi già emessi anche secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 3, del presente decreto.

3. Con riferimento alle scuole superiori a ordinamento speciale, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439 «Accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiore a ordinamento speciale». Per la valutazione periodica di dette scuole, si applicano altresì gli indicatori del gruppo C e D dell'allegato E.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2016

Il Ministro: Giannini

Allegato A

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO

a) Trasparenza: ai fini dell'accREDITamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA - CdS la completezza di tutte le informazioni relative a:

Sezione «Amministrazione» che comprende le seguenti schede:

I. Ordinamento didattico in vigore (banca dati RAD), incluse le caratteristiche specifiche del corso, con particolare riferimento a:

a) corsi di studio internazionali (allegato 3, decreto ministeriale n. 635/2016);

b) corsi di laurea professionalizzanti (art. 8 del presente decreto);

II. Regolamento didattico del corso di studio (didattica programmata): comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e i settori scientifico-disciplinari previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento;

III. Didattica erogata: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare;

IV. Dati amministrativi relativi al processo di accREDITamento;

Sezione «Qualità» che comprende le informazioni e i dati necessari per l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accREDITamento:

dati relativi alle carriere degli studenti (ANS);

indicatori per la valutazione periodica;

le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di assicurazione della qualità;

cruscotto degli indicatori di cui all'allegato E per l'accREDITamento e la valutazione periodica dei corsi di studio.

b) Requisiti di docenza: ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accREDITamento iniziale e periodico dei corsi di studio si fa riferimento ai seguenti indicatori, calcolati con riferimento al quadro didattica erogata della SUA nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accREDITati e sul quadro della didattica programmata per gli eventuali corsi di nuova istituzione.

Parte di provvedimento in formato grafico

Le predette numerosità di docenti sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'allegato D. Per il computo del «numero di studenti» si fa riferimento:

per i corsi già accREDITati erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due anni accademici antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare. Esempio: per

l'offerta formativa anno accademico 2017/2018 si considera il valore piu' basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 2016/2017 e quelli degli iscritti al primo anno nell'anno accademico 2015/2016;

per i corsi gia' accreditati erogati con modalita' prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalita' di cui al punto precedente;

per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accredimento, all'utenza potenziale sostenibile.

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosita' massime di cui all'allegato D, il numero di docenti di riferimento (Dr) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

Caratteristiche dei docenti di riferimento:

i. Peso: ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attivita' formativa nel relativo corso di studio. Puo' essere conteggiato una sola volta o, al piu', essere indicato come docente di riferimento per due corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.

ii. Tipologia: nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

a) professori a tempo indeterminato, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento, ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge n. 240/2010;

b) docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, legge n. 240/2010;

c) professori a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, legge n. 230/2005.

Nella successiva tabella K sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% di docenti strutturati in universita' straniera con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle universita' italiane.

Parte di provvedimento in formato grafico

iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari: il settore scientifico-disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere lo stesso dell'attivita' didattica di cui e' responsabile.

Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, e' fatto obbligo all'ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore scientifico disciplinare coerente con il profilo scientifico.

Quando i settori scientifico-disciplinari MAT/01 - MAT/09 e FIS/01 - FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei corsi di studio delle suddette classi di laurea docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari MAT/01 - MAT/09 e FIS/01 - FIS/08 che siano responsabili di attivita' formative in ognuno di questi settori scientifico-disciplinari.

iv. Tutor per i corsi a distanza: i tutor di riferimento sono riconducibili a:

a) tutor disciplinari, che svolgono la loro attivita' nelle classi virtuali;

b) tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;

c) tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico

(introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere).

I tutor di riferimento devono possedere almeno un titolo di studio universitario (laurea magistrale nel caso di tutor disciplinari). Per i tutor disciplinari e dei corsi di studio, il titolo deve essere coerente con i settori scientifico-disciplinari delle attivita' formative di base o caratterizzanti del corso a cui partecipano. Per ciascun tutor (appartenenti a tutte le categorie) deve essere riportato nella scheda SUA-CdS il curriculum vitae e gli eventuali titoli scientifici.

c) Limiti alla parcellizzazione delle attivita' didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio: al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attivita' didattiche delle universita' statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attivita' formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del decreto ministeriale n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di sei crediti, o, comunque, non meno di cinque, previa delibera dell'organo competente a livello di ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attivita' formative affini e integrativi, e' possibile prevedere un numero di crediti inferiore a sei, ovvero a cinque, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

La suddetta possibilita' e' concessa nelle classi di laurea in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria e nelle classi relative alle professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilita' viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale 16 marzo 2007, nel decreto ministeriale 25 novembre 2005 e nel decreto interministeriale 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonche' per i corsi di studio internazionali delle tipologie a e c della tabella K.

d) Risorse strutturali: i requisiti di struttura comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli corsi di studio (aule, laboratori, ecc.) o di corsi di studio afferenti a medesime strutture di riferimento (dipartimenti, strutture di raccordo quali biblioteche, aule studio, ecc.).

La disponibilita' effettiva dei requisiti strutturali e la loro funzionalita', dichiarate nelle SUA-CdS, verranno puntualmente verificate durante le visite in loco, anche in relazione alle specificita' dei corsi di studio (L, LM, LMCU), al numero degli iscritti e alla strutturazione dei corsi di studio.

e) Requisiti per l'assicurazione di qualita' dei corsi di studio: deve essere documentata la presenza di un sistema di assicurazione della qualita' per tutti i corsi di studio di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento alla rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, alla compilazione annuale della scheda unica dei corsi di studio (SUA-CdS) e alla redazione del rapporto di riesame.

Allegato B

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SEDI

a) Trasparenza: ai fini dell'accREDITamento iniziale, e' verificata nella banca dati SUA - CdS la completezza delle seguenti informazioni:

- denominazione e organizzazione generale;
- dati amministrativi relativi al processo di accREDITamento;
- servizi generali, per l'orientamento il tutorato e il

collocamento nel mercato del lavoro degli studenti;
 sostegno economico e ulteriori servizi per il diritto allo studio;

mobilita' internazionale;

dati relativi alle carriere degli studenti (ANS), al personale, alle strutture, al bilancio dell'ateneo.

Ai fini dell'accreditamento iniziale, e' altresì verificata, per ciascuno dei dipartimenti della sede, la completezza nella banca dati SUA RD delle seguenti informazioni:

obiettivi, risorse umane e strumentali e gestione dei dipartimenti dell'ateneo;

risultati della ricerca in termini di produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e riconoscimenti scientifici;

attivit  di terza missione.

b) Sostenibilita': per tutti gli atenei, comprese le sedi decentrate, va assicurata:

piena sostenibilita' finanziaria, logistica e scientifica;

presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti coerenti con le esigenze specifiche delle tipologie di corsi attivati, comprese le attivita' di tutorato;

documentata, significativa e adeguata attivita' (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche internazionale. Nuove sedi decentrate possono essere accreditate soltanto previo accertamento della sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive del territorio;

presenza di un sistema di assicurazione della qualita', organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR.

Allegato C

REQUISITI ED INDICATORI DI QUALITA' DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

a) Requisiti di qualita': gli indicatori di qualita' delle sedi e dei corsi di studio sono specificati nelle linee guida elaborate dall'ANVUR in coerenza con gli standard e linee guida europei per l'assicurazione della qualita', e sono finalizzati ad accertare il rispetto dei requisiti appresso indicati:

Requisito R1. Visione, strategie e politiche di ateneo sulla qualita' della didattica e ricerca - L'ateneo ha un sistema solido e coerente per l'Assicurazione della qualita' (AQ) della didattica e la ricerca, sia a supporto del continuo miglioramento sia a rafforzamento della responsabilita' verso l'esterno. Tale sistema e' stato chiaramente tradotto in documenti pubblici di indirizzo, di pianificazione strategica. E' assicurata la coerenza fra la visione strategica e gli obiettivi definiti a livello centrale e la sua attuazione, in termini di politiche, di organizzazione interna, di utilizzo delle potenzialita' didattiche e di ricerca del personale docente, secondo le inclinazioni individuali e i risultati conseguiti, di verifica periodica e di applicazione di interventi di miglioramento.

Requisito R1T per universita' telematiche. Modalita' di erogazione della didattica a distanza e relative dotazioni tecnologiche richieste e utilizzate - L'ateneo descrive il Learning management system (LMS) adottato e la sua architettura, sia nelle sezioni generali che in quelle riservate ai singoli insegnamenti. Le metodologie didattiche adottate tengono conto dell'evoluzione recente della tecnologia e le strutture sono adeguate e coerenti con le scelte didattiche espresse nella carta dei servizi.

Sono state inoltre indicate e risultano garantite le modalita' del single sign on, con particolare attenzione al rapporto tra didattica e-learning e servizi amministrativi, rapporto tra l'LMS scelto, le altre risorse informative e relative ai servizi offerti

dall'ateneo (come orientamento, stage, job placement). Viene garantita l'accessibilità del LMS e dei contenuti didattici per le diverse abilità, con il fine di rimuovere le barriere informatiche che ostacolano l'accesso degli studenti con diverse abilità alle tecnologie per l'apprendimento e vengono previste azioni atte a migliorare la generale accessibilità ai servizi on-line.

Requisito R2. Efficacia delle politiche di ateneo per l'AQ - Il sistema di AQ messo in atto dall'ateneo è efficace, per quanto concerne sia la definizione delle responsabilità interne e dei flussi di informazione che le interazioni fra le strutture responsabili e il loro ruolo nella gestione dei processi di valutazione e autovalutazione dei dipartimenti e dei CdS.

Requisito R3. Qualità dei corsi di studio - Gli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali e tengono conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. Per ciascun corso sono garantite la disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi, sono curati il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento e l'apprendimento incentrato sullo studente. Per Corsi di studio internazionali delle tipologie a e d (tabella K), si applica quanto previsto dall'approccio congiunto all'accreditamento adottato dai ministri EHEA nel 2015.

Requisito 4. Qualità della ricerca e della terza missione - Il sistema di AQ della ricerca e della terza missione è efficace, definito nei suoi orientamenti programmatici dall'ateneo e perseguito dai dipartimenti e da altre strutture assimilabili.

b) Ulteriori requisiti tecnici per l'accreditamento periodico dei corsi di studio a distanza:

1) pianificazione e organizzazione: il CdS prevede incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili della didattica. Viene indicata la struttura del CdS rispetto alla quota di didattica in presenza e on-line e la sua articolazione in termini di ore/CFU di didattica erogativa (DE), didattica interattiva (DI) e attività in autoapprendimento;

2) interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici: il CdS elabora linee guida relative alle modalità di sviluppo dell'interazione didattica e alle forme di coinvolgimento di docenti e tutor responsabili della valutazione intermedia e finale. Per ogni insegnamento on-line è prevista una quota adeguata di e-tivity (problemi, report, studio di casi, simulazioni, ecc.) con relativo feedback e valutazione formativa da parte del docente o del tutor rispetto all'operato dello studente;

3) qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici: sono indicate, se previste, le tecnologie/metodologie sostitutive dell'«apprendimento in situazione» adeguate a sostituire il rapporto in presenza. È prevista un'attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della didattica on-line e per il supporto all'erogazione di materiali didattici multimediali. Sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro composizione quantitativa, e le modalità per la loro selezione sono esplicite e coerenti con i profili richiesti;

4) accertamento degli esiti di apprendimento degli studenti: la valutazione degli studenti, tramite verifiche di profitto, è comunque svolta anche in sedi diverse da quella legale dell'ateneo, purché in presenza dello studente davanti alla commissione, costituita secondo quanto indicato dall'allegato 3, punto 2 del decreto ministeriale n. 635/2016;

5) integrazioni di sistema: l'attivazione dei corsi di studio a distanza avviene con particolare riferimento al rapporto:

a) tra didattica e-learning e servizi amministrativi, al fine di assicurare specifici servizi di segreteria telematica di supporto alle attività on-line;

b) tra i diversi servizi informatici dell'ateneo, assicurando

l'integrazione del sistema e-learning con un adeguato sistema informatico di ateneo, al fine di evitare conflitti nella gestione anagrafica degli studenti o problemi di usabilità';

c) tra l'e-learning, le altre risorse informative (biblioteche) e gli altri servizi del sistema universitario (orientamento, stage, job placement).

L'ateneo assicura l'accessibilità ai servizi on-line, garantendo agli studenti iscritti anche eventuali soluzioni tecnologiche sostitutive o di supporto (postazioni nella sede centrale dell'università, corsi di alfabetizzazione tecnologica o altre facilitazioni per accessi individuali);

6) qualità dell'interazione didattica: le modalità di interazione e fruizione dei corsi garantiscono:

a) il supporto della motivazione degli studenti lungo il percorso didattico, creando un contesto sociale di apprendimento collaborativo;

b) un buon livello di interazione didattica, promuovendo il ruolo attivo degli studenti;

c) la modulazione adeguata alle caratteristiche di ciascuno studente o gruppo di studenti.

Allegato D

NUMEROSITA' DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI RAGGRUPPAMENTI

La docenza minima necessaria indicata nell'allegato A e' relativa alle numerosita' standard di riferimento previste per ogni classe afferente alle 3 aree disciplinari individuate dal decreto interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014 (costo standard di formazione per studente in corso). E' tuttavia consentito, prima dell'incremento della docenza minima necessaria, l'iscrizione di un maggior numero di studenti entro il limite delle numerosita' massime appresso indicate.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA DI SEDE E DI CORSO

Ai fini della valutazione periodica delle sedi e' verificato l'andamento degli indicatori di ciascuno dei gruppi A, B, C e D appresso indicati. Sulla base della propria programmazione strategica ai sensi del decreto ministeriale n. 635/2016, gli atenei selezionano, ove il numero sia superiore a uno, almeno un indicatore per ogni ambito previsto in tali gruppi.

Ai fini della valutazione periodica dei corsi di studio e' verificato l'andamento di tutti gli indicatori dei gruppi A, B ed E.

L'insieme degli indicatori potra' essere aggiornato dal Ministero su proposta dell'ANVUR a seguito degli esiti delle sperimentazioni condotte (e.g. sulle competenze trasversali e/o disciplinari acquisite dagli studenti) e della raccolta di nuovi dati (e.g. relativi alle opinioni degli studenti).

Parte di provvedimento in formato grafico